

●  
●

# COMUNE DI CEFALÙ

## *CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE*

C.da Caldura tel. 0921420104/0921420704 fax 0921925306 P. IVA 00110740826

<http://www.comune.cefalu.pa.it>

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
UBICATA NEL CENTRO STORICO DI CEFALU'

ART. 1 DEFINIZIONI

ART. 2 FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 ORARI E DIVIETI

ART. 4 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO E SOSTA

ART. 5 PARCHEGGIO ALL'INTERNO DELLA ZTL

ART. 6 MODALITÀ DI RILASCIO E RINNOVO DEL CONTRASSEGNO RELATIVO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSI

ART. 7 MODIFICHE O SOSTITUZIONI DI CONTRASSEGNO IN CORSO DI VALIDITÀ

ART. 8 UTILIZZO DEL PERMESSO

ART. 9 FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

ART. 10 IPOTESI DI ACCESSO

ART.11 AUTORIZZAZIONI SPECIALI

ART. 12 TITOLARI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA ALL'INTERNO DELLA ZTL

ART.13 TITOLARI DI POSTO AUTO SITO IN ZONE PARTICOLARI DI CONFINE CON LA ZTL

ART.14 INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE

ART.15 ESIGENZE PARTICOLARI O DI INTERESSE PUBBLICO

ART.16 MEDICI IN VISITA DOMICILIARE. ALTRO PERSONALE SANITARIO

ART.17 PERMESSO PER ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE IN ZTL

ART. 18 VEICOLI AL SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE IN ZTL

- ART. 19 VARIE ESIGENZE NON CONTEMPLATE NEL PRESENTE DISCIPLINARE
- ART. 20 CORRETTO USO DELLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI
- ART. 21 ACCESSO CON SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL TRANSITO
- ART. 22 LIBERO ACCESSO ALLE ZTL
- ART. 23 CONTROLLI
- ART. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE
- ART. 25 NUMERI UTILI
- ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 1 Definizioni

Si intende per:

Zona a Traffico Limitato ( di seguito ZTL): l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3,c.1 n.54 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della strada);

Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni (Autocertificazione): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e leggi speciali in materia;

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali ( non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della Dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e leggi speciali in materia;

Permesso – Diritto al transito e/o sosta in Z.T.L, disciplinato dalle vigenti ordinanze alla viabilità. Il permesso da diritto all'emissione di un contrassegno (rosso, rosso barrato ecc.).

Contrassegno – Documento da esporre nel veicolo valido per l'attivazione del Permesso;

Residente – Persona che ha dimora anagrafica nella ZTL o in altra strada altrimenti inaccessibile se non attraverso le strade facenti parte della ZTL;

Domiciliato – Persona che usufruisce di locali ad uso abitativo. Il diritto al permesso si acquisisce producendo il contratto di affitto o il contratto di comodato d'uso, regolarmente registrati, o il titolo di proprietà dell'immobile;

Convivente – Persona che coabita con altra nella stessa unità immobiliare. Il diritto al permesso si acquisisce producendo autocertificazione di inizio convivenza e dichiarazione di aver presentato denuncia all'ufficio Tributi;

Titolari di attività commerciali, artigianali e di strutture ricettive – Coloro che sono in possesso di autorizzazione all'esercizio di vicinato e/o di pubblico esercizio o di iscrizione alla CCIAA per gli artigiani o, comunque, di un titolo valido, ai sensi di legge, per l'espletamento di attività commerciali, artigianali e/o imprenditoriali;

Nucleo Abitativo – Gruppo di persone che coabitano nella medesima unità abitativa autonoma, pur non appartenendo al medesimo nucleo familiare;

Sosta Breve – Sosta del veicolo per 15 minuti.

Autorizzazioni speciali – Sono autorizzazioni speciali al transito nella ZTL quelle rilasciate secondo le modalità e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli artt. 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 del presente disciplinare.

## ART. 2 Finalità e campo di applicazione

Il presente Disciplinare regola il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni speciali per l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato, nelle aree pedonali e nelle altre aree assoggettate al controllo delle telecamere all'interno del centro storico di Cefalù, opportunamente individuati e delimitati, con delibera di giunta comunale, a tutela della pedonabilità della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico – artistico;

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo:

Il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo, di usufrutto);

Il possesso di veicolo aziendale, affidato ad uso esclusivo all'avente diritto al permesso dalla ditta o ente da cui dipende, nel numero massimo di uno;

La disponibilità di un veicolo appartenente ad un parente entro il secondo grado, sia in linea retta (nonno – figlio – nipote), sia in linea collaterale (padre – figlio – fratello – sorella), compreso il coniuge non separato, ovvero il soggetto che, ancorché non legato da vincoli di parentela, risulta essere convivente ed inserito nel medesimo stato di famiglia del richiedente il pass. Nei casi precedentemente descritti è sufficiente, ai fini del rilascio del pass, che il richiedente presenti dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, attestante che il proprietario del veicolo per il quale si richiede il pass sia coniuge o convivente del nucleo familiare o parente, in linea retta o collaterale entro il secondo grado. Nei casi che non rientrano tra quelli sopra elencati, qualora il richiedente il pass non sia il proprietario del veicolo per il quale viene presentata l'istanza di rilascio, è necessario che il richiedente il pass alleggi copia del contratto di comodato d'uso del veicolo, ritualmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate come per legge.

I velocipedi, così come definiti dal Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), sono autorizzati a transitare nella ZTL senza rilascio di alcun contrassegno purché procedano a bassa velocità nel rispetto dell'incolumità dei pedoni.

## ART. 3 Orari e divieti

La ZTL ha validità nel seguente periodo e orari:

dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 00.00 alle ore 24:00

l'accesso è consentito, attraverso i varchi elettronici di Piazza Garibaldi e Via Di Porta Giudecca, ai titolari di pass Rosso e Rosso Barrato nelle seguenti fasce orarie:

tutti i giorni: dalle ore 24:00 alle 09:30 e dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00;

I predetti veicoli avranno l'obbligo di seguire uno dei seguenti itinerari:

a) Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Spinuzza, Via Vittorio Emanuele, Piazza Colombo;

b) Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Umberto I (parte bassa), Via Mazzini;

c) Via Domenico Portera, strada di accesso al porto;

d) Via Domenico Portera, Via Porta Giudecca, rotatoria di inversione.

Negli orari di validità della ZTL sono vietati l'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli non autorizzati.

Sono fatte salve particolari limitazioni di aree presenti all'interno della ZTL, disciplinate con apposito provvedimento.

## ART. 4 Condizioni e modalità di accesso e sosta

L'accesso alla Zona a Traffico Limitato è consentito unicamente ai soggetti e ai veicoli muniti di apposito contrassegno.

Il permesso non dà il diritto di riserva del posto auto sulla pubblica via .

I titolari di contrassegno di transito e sosta in ZTL devono sempre rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale installata e tracciata all'interno della stessa.

L'accesso all'interno della ZTL, assoggettato al controllo dei varchi elettronici, è consentito unicamente ai soggetti e ai veicoli muniti di apposito pass.

Il permesso di norma è riferito ai veicoli cui fanno riferimento le targhe ad eccezione del contrassegno invalidi che è nominativo. Per alcune tipologie di permesso l'avente diritto potrà essere dotato di un contrassegno da utilizzare su più veicoli le cui targhe dovranno essere comunicate all'atto dell'acquisizione del contrassegno stesso.

Nelle Zona a Traffico Limitato non è di norma consentita la sosta. I divieti di sosta con rimozione forzata istituiti all'interno della ZTL, con deroga per i veicoli con possesso del pass residenti cornice rossa fondo giallo, avranno orario di validità dalle ore 00,00 alle ore 24,00. E' consentita la sosta breve per i veicoli muniti di permesso o autorizzazione speciale di transito. E' obbligatoria l'esposizione del contrassegno in maniera da renderlo ben visibile.

In considerazione della topografia del centro storico di Cefalù e dell'esigenza dei titolari di pass Blu e dei mezzi autorizzati al carico e allo scarico delle merci, per i quali sono previsti appositi stalli di sosta breve su Via Umberto I, l'accesso è consentito, esclusivamente attraverso l'itinerario di Piazza Diaz e Via G. Matteotti, nelle seguenti fasce orarie: tutti i giorni dalle 05:00 alle 09:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00.

I predetti veicoli avranno l'obbligo di seguire uno dei seguenti itinerari:

- a) Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Spinuzza, Via Vittorio Emanuele, Piazza Colombo;
- b) Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Umberto I (parte bassa), Via Via Mazzini.

Per determinate e particolari categorie di veicoli autorizzati all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autonoleggio, veicoli di forze di polizia, di enti pubblici etc.), non è previsto il rilascio di contrassegno. Nella ZTL, assoggettata al controllo dell'accesso mediante telecamere, le targhe dei veicoli sopra menzionati potranno essere inserite nella lista bianca del programma di rilevamento dei veicoli in transito tranne i casi in cui l'ordinanza ne vieti espressamente l'accesso. I taxi e le automobili NCC con licenza di altro comune hanno l'obbligo di regolarizzare l'ingresso in ZTL non preventivamente autorizzato, secondo le modalità previste dall'art. 26 del presente disciplinare. I veicoli elettrici adibiti al trasporto pubblico possono transitare all'interno della ZTL, previa autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività, secondo le modalità stabilite in un apposito provvedimento.

8. I permessi sono suddivisi in due diverse tipologie, pass rosso valevole per il transito negli orari consentiti e la sosta degli autoveicoli nelle vie del centro storico, che verranno rilasciati unicamente ai residenti ricadenti all'interno della zona a traffico limitato, e pass rosso barrato, valevole per il transito negli orari consentiti che potrà essere rilasciato ai possessori di immobili non locati a terzi, ubicati all'interno della Z.T.L., ai possessori di garage in possesso di regolare passo carrabile, ai titolari di attività commerciali, artigiani e ai titolari di strutture ricettive, tutti ricadenti all'interno della Z.T.L.; hanno diritto al transito nella Z.T.L. esclusivamente i titolare delle due tipologie di permesso ad eccezione dei titolari di autorizzazioni speciali;

9. Le autorizzazioni speciali sono disciplinate dagli artt. 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 del presente disciplinare.

10. Ai veicoli autorizzati, in relazione al periodo di validità della relativa autorizzazione o permesso speciale, è consentito il transito all'interno della ZTL mediante l'inserimento gratuito in una lista di targhe autorizzate, denominata "lista bianca".

L'inserimento in lista bianca è effettuato dal Comando di P.M. o dalla società Affidataria della gestione del servizio, a seguito di richiesta avanzata parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare. I contrassegni già rilasciati a categorie autorizzabili ai sensi del presente disciplinare mantengono la loro validità fino al termine naturale di scadenza o fino a revoca o in caso di sostituzione per variazioni ( cambio targa, cambiamenti di indirizzo, modifiche al numero dei veicoli indicati).

I permessi rilasciati per veicoli appartenenti a categorie non riconducibili a quelle individuate nel presente disciplinare sono revocate.

#### Art. 5

##### Parcheggio all'interno della ZTL

1. All'interno della ZTL sono individuate le seguenti aree destinate al parcheggio dei titolari di pass rosso (ZTL 1 – ZTL 2).

a) AREA 1 – Via Giudecca (tratto di strada dalla cabina elettrica alla confluenza con Via Candeloro), Via Candeloro, Corso Ruggero, Via Porpora, Via Pierre, Via Bordonaro, Piazza Marina, Via V. Emanuele (sino alla confluenza con Via Gioieni), Via Gioieni, Via Madonna degli Angeli, Via Costa, Cortile Neglia, Vicolo Purgatorio, Vicolo Carmine Papa.

b) AREA 2 – Piazza Diaz, Via Matteotti, Via Mons. Castelli, Via Sandeschi, Piazza Garibaldi, Via Umberto I (tratto da Piazza Garibaldi fino all'intersezione di Via Umberto I carreggiata alta), Corso Ruggero (fino alla confluenza con Via Gioieni), Via Spinuzza, Salita Saraceni, Via V. Emanuele (tratto da Via Gioieni a Via Spinuzza), Via Bagni di Cicerone, Porta Ossuna.

2. All'interno della ZTL possono parcheggiare nel rispetto della segnaletica posta in loco:

- all'interno dell'area 1 i veicoli autorizzati con pass cornice rossa fondo giallo (ZTL 1);
- all'interno dell'area 2 i veicoli autorizzati con pass cornice rossa fondo giallo (ZTL 2).

Ai veicoli autorizzati all'accesso e al transito all'interno della ZTL in virtù di pass di tipologia diversa dal pass cornice rossa fondo giallo è consentita esclusivamente la sosta breve.

#### ART. 6

##### Modalità di rilascio e rinnovo del contrassegno relativo ai permessi

Per il rilascio dei contrassegni, gli aventi diritto dovranno presentare, al Comando di P.M., apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti dal presente regolamento, in carta semplice, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio competente;

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei contrassegni possono essere autocertificati qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445. In alternativa, gli stessi documenti possono essere presentati in copia fotostatica;

Ogni tipo di contrassegno consente modalità differenti di accesso, transito e sosta, come previsto dalle specifiche Ordinanze di "Disciplina del transito e sosta veicoli nel territorio comunale";

Tutte le tipologie di pass superiormente elencate sono valide per 5 anni dalla data di rilascio,

L'ufficio provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni, disabilitando d'ufficio i permessi intestati a persone non più in possesso dei requisiti medesimi. Nessuna comunicazione è dovuta nel caso di cancellazione.

In caso del venir meno dei requisiti che hanno determinato il rilascio del permesso, il titolare è tenuto a farne comunicazione al Comando di P.M. nel termine di 5 giorni dal venir meno dei requisiti.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

#### ART. 7

##### Modifiche o sostituzioni di contrassegno in corso di validità

Eventuali modifiche e/o cambi di targa sui contrassegni durante l'anno di validità sono da richiedere mediante la compilazione dell'apposita modulistica, previa restituzione del contrassegno da sostituire e presentazione della carta di circolazione con i nuovi dati da aggiornare;

Nel caso di necessità di sostituzione del veicolo munito di contrassegno con un altro per indisponibilità dello stesso causa danneggiamento, ricovero in officina meccanica etc. è possibile richiedere il rilascio di un permesso temporaneo mediante la compilazione dell'apposita modulistica, previa consegna del contrassegno in dotazione che sarà restituito alla scadenza di quello temporaneo o alla consegna dello stesso se in anticipo rispetto alla data di scadenza;

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 precedenti, la richiesta può essere effettuata anche via fax o posta elettronica certificata alla Polizia Locale, con obbligo di presentarsi entro 48 ore successive;

In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituire il contrassegno all'ufficio competente e a richiederne il duplicato mediante la compilazione dell'apposita modulistica;

Il rilascio di duplicato o nuovo contrassegno a seguito di modifica o sostituzione veicolo, è soggetto alla consegna del contrassegno precedentemente rilasciato, alla presentazione di carta di circolazione in caso di sostituzione del veicolo e in tutti i casi al pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti;

E' assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di contrassegni non originali;

#### ART. 8

##### Utilizzo del permesso

Il permesso è esercitato mediante esposizione del contrassegno all'interno dell'abitacolo del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in modo da renderlo visibile dall'esterno e immediatamente identificabile dagli addetti al controllo;

In tutti i casi di permesso con limitazione del tempo di sosta vi è l'obbligo di esporre il disco orario, con indicazione chiara dell'ora di inizio sosta, all'interno dell'abitacolo del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in modo da renderlo visibile dall'esterno e immediatamente identificabile dagli addetti al controllo.

Sono esentati dall'esposizione del contrassegno i titolari di permesso per i veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo e i titolari di autorizzazioni speciali ove non diversamente stabilito per la categoria di appartenenza.

In tutti i casi in cui non è imposto l'obbligo di esposizione del contrassegno, lo stesso deve essere in ogni caso esibito a richiesta degli agenti addetti al controllo;

I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni trascritte nel contrassegno;

Il contrassegno non avrà alcuna validità se spostato su altri veicoli diversi da quelli autorizzati;

I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) devono essere riconsegnati all'ufficio, entro 5 giorni dalla decadenza.

#### Art. 9

##### Furto o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento, il titolare o l'assegnatario del contrassegno dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, denuncia presso una delle competenti Forze di Polizia;

In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario saranno tenuti a comunicare il furto o lo smarrimento presso il Comando della Polizia Municipale e/o all'Ufficio Comunale preposto al rilascio, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

ART. 10  
Ipotesi di accesso

Sussistono quattro ipotesi per l'accesso di veicoli nelle ZTL come sotto elencati:

Permesso  
Autorizzazione speciale  
Accesso con successiva regolazione  
Libero Accesso

ART. 11  
Autorizzazioni speciali

Il Comando di P.M. può rilasciare autorizzazioni speciali al transito nella ZTL nei casi e secondo le modalità previsti dagli artt. 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 del presente disciplinare e dopo aver valutato attentamente le richieste; L'autorizzazione speciale dà diritto al transito secondo le modalità previste per ogni singola tipologia e le prescrizioni fornite dal Comando di P.M.;

Ai titolari di autorizzazioni speciali è rilasciato un contrassegno bianco con sovraimpresso, in evidenza, la scritta "Autorizzazione speciale" per il transito nella ZTL del centro storico. Detto contrassegno dovrà essere esposto nei casi espressamente previsti;

Le autorizzazioni speciali consentono esclusivamente il transito e la sosta breve all'interno della ZTL. È esclusa la possibilità di parcheggio sia all'interno sia all'esterno della ZTL nei parcheggi riservati ai titolari di pass residenti; La validità del permesso è indicata al momento del rilascio in base alla tipologia. In nessun caso potrà essere superiore a 1 anno solare dalla data del rilascio;

In ogni varco di accesso dovrà essere installato in loco e con preavviso coerente con quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Per i segnali da installare in loco dovrà essere collocato, in ciascun varco, un pannello integrativo, nel quale sarà inserita la scritta "CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI" e dovrà essere seguita dal numero di telefono del comando di Polizia Municipale.

ART. 12

Titolari di posto auto in area privata all'interno della ZTL

È consentito il transito, secondo le modalità previste per i titolari di permesso rosso barrato, nella zona indicata nel contrassegno per raggiungere il luogo privato nel quale ricoverare il veicolo, senza possibilità di sosta sulla pubblica via.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

Essere residenti a Cefalù

Avere la disponibilità di un posto riservato nel quale ricoverare il veicolo. La superficie disponibile di sosta del veicolo deve essere di almeno m. 2,00 x 5,00 .

Domanda e procedimento:

Nel caso di garages e aree private, l'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'effettiva disponibilità (proprietà, locazione o comodato d'uso) del posto auto, allegando anche la planimetria con la localizzazione toponomastica del posto auto, sottoscritta, nei casi di spazi comuni, dall'amministrazione dello stabile o da tutti gli altri aventi titolo. L'ufficio rilascerà un solo contrassegno per ogni posto auto disponibile.

Il permesso ha la validità di un anno solare dalla data del rilascio salvo che nprima di tale data venga meno il titolo che dà diritto ad usufruire del posto auto. In quel caso il permesso va riconsegnato entro 5 giorni al comando di P.M che provvederà con immediatezza alla cancellazione della targa del veicolo dalla lista dei veicoli autorizzati.

ART. 13

Titolari di posto auto sito in zone particolari di confine con la ZTL

I residenti, i domiciliati, gli operatori commerciali e i liberi professionisti che abitano o hanno sede della propria attività nelle vie considerate limitrofe alla ZTL, come individuate nell'Ordinanza relativa alla Disciplina della Zona a Traffico Limitato quali inaccessibili con normale viabilità, possono richiedere il permesso di transito alle stesse condizioni previste dal presente regolamento per i titolari di posto auto in area privata all'interno della ZTL.

Il Comando di P.M. potrà procedere, in qualsiasi momento, alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni entro giorni 5 dalla data in cui si sono verificate tali variazioni.

#### ART. 14

##### Interventi di manutenzione urgente

###### Finalità:

Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per raggiungere il luogo dove effettuare gli interventi urgenti di manutenzione con possibilità di sosta sulla pubblica via durante le ore di vigenza della ZTL.

Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto. La validità dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata degli interventi urgenti che ne hanno determinato il rilascio

###### Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

Essere iscritti agli albi professionali o d'impresa;

Avere titolo all'esecuzione di lavori all'interno delle ZTL .

###### Domanda e procedimento:

Le Società, Imprese, artigiani ed assimilati che svolgono interventi di manutenzione urgente all'interno della ZTL, potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio per il rilascio di apposito permesso temporaneo, compilando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'esigenza di operare interventi di manutenzione urgente. Non potrà essere assegnato più di un contrassegno per le Imprese individuali con inseriti un massimo di due numeri di targa di autoveicoli utilizzati in base alle esigenze operative dell'impresa.

#### ART. 15

##### cerimonie o manifestazioni, esigenze particolari o di interesse pubblico

###### Finalità:

Transito nella sola zona indicata nel contrassegno per cerimonie o manifestazioni, esigenze particolari o di interesse pubblico, con possibilità di sosta breve sulla pubblica via durante le ore di vigenza della ZTL.

Il contrassegno non dà diritto alla riserva del posto auto. bensì consente soltanto la sosta breve per il tempo strettamente necessario alle esigenze per le quali è stato richiesto il contrassegno.

###### Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

Attestare la natura della cerimonia, della manifestazione o le ragioni per le quali vi è un interesse pubblico legato al transito, indicando il tempo strettamente necessario allo svolgimento e i motivi dell'urgenza o dell'interesse pubblico.

###### Domanda e procedimento:

L'interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la natura della cerimonia, della manifestazione o le ragioni per le quali vi è un interesse pubblico legato al transito, indicando il tempo strettamente necessario allo svolgimento e i motivi dell'urgenza o dell'interesse pubblico.

Il Comando di P.M. valuterà il numero dei contrassegni da rilasciare in virtù della tipologia di manifestazione o cerimonia o della natura dell'interesse pubblico. I permessi dovranno essere rilasciati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione o per l'assolvimento dell'attività legata al pubblico interesse.

#### ART. 16

##### Medici in visita domiciliare. Altro personale sanitario

###### Finalità:

Transito delle auto private dei medici convenzionati con il S.S.N., dei medici veterinari e dei medici fiscali o ispettivi e altro Personale Sanitario, per consentire le visite a domicilio dei pazienti residenti in ZTL;

Nel caso di visita o intervento urgente la sosta è consentita anche al di fuori dei limiti tracciati purché non sia recato intralcio o pericolo per la circolazione.

E' concesso un solo contrassegno con possibilità di inserimento di una seconda targa.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

Essere medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale [medici di famiglia], veterinari, pediatri [pediatri di famiglia], medici di continuità assistenziale, con pazienti all'interno della ZTL;

in alternativa:

Appartenere alle categorie di Sanitari abilitati all'assistenza urgente domiciliare con pazienti all'interno della ZTL

Essere medici fiscali o ispettivi con pazienti all'interno della ZTL.

Domanda e procedimento:

Il medico che ha pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e d Odontoiatri della provincia di Palermo e di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL citando il numero della deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Palermo che attesta il possesso di questo requisito.

L'Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Palermo fornisce all'Ufficio, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei medici di base tenuti per legge ad effettuare visite domiciliari a pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL. Non è consentito l'uso del contrassegno per la sosta di Medici e Sanitari se non espressamente impegnati ad effettuare visite domiciliari.

Per il medico o il Sanitario che ha il proprio ambulatorio all'interno della ZTL, si applicano le norme previste dalle vigenti ordinanze in materia di viabilità

#### ART. 17

#### Permesso per assistenza a persone bisognose in ZTL

Finalità:

È concesso un contrassegno per ogni situazione.

Le associazioni assistenziali, le associazioni con finalità di solidarietà sociale, le associazioni ed i ministri di culto per assistenza spirituale, coloro che prestano assistenza giornaliera a persona bisognosa, sono comprese nelle categorie dei richiedenti a seconda delle reali necessità e con possibilità di estensione del numero dei contrassegni che possono essere rilasciati, in virtù della tipologia del servizio svolto. I veicoli delle associazioni assistenziali devono essere intestati alle stesse.

I contrassegni possono essere rilasciati anche ai veicoli privati del personale incaricato dalle associazioni assistenziali, se utilizzati per il "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE" con la limitazione di un solo contrassegno a persona e con l'obbligo di esposizione dello stesso.

I privati che prestano assistenza a persona bisognosa, i fisioterapisti in possesso di "diploma di fisioterapista" e le ostetriche ASL sono pure compresi nella categoria dei richiedenti il contrassegno "Assistenza", a seconda delle reali necessità ma con la limitazione di un solo contrassegno a persona e per il solo tempo autorizzato.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

Prestare assistenza giornaliera ad una persona (di norma parenti bisognosi) residente in zona a traffico limitato;

Che non siano stati rilasciati altri contrassegni per la medesima situazione;

Dichiarare il ruolo in base al quale si presta assistenza a persona bisognosa o essere associazioni o cooperative ONLUS con finalità assistenziali o con finalità di solidarietà sociale;

Essere associazioni o ministri di culto con finalità di assistenza spirituale, e con veicoli intestati alle stesse;

Essere personale incaricato da una associazione o cooperativa a svolgere servizio domiciliare;

Domanda e procedimento:

Il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta su apposita modulistica, relativa:

Alle generalità ed alla residenza anagrafica del richiedente;

Agli estremi del veicolo;

Alle generalità ed alla residenza anagrafica della persona assistita;

Alla inesistenza di altre autorizzazioni rilasciate per la medesima situazione.

Per le associazioni, fondazioni o cooperative ONLUS con finalità assistenziali, il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatta su apposita modulistica, relativa:

Alle generalità del richiedente rappresentante dell'associazione, fondazione o cooperativa ONLUS con finalità assistenziali;

Alla denominazione ed agli estremi di identificazione dell'associazione, fondazione o cooperativa ONLUS con finalità assistenziali;



Alle generalità ed alla residenza anagrafica del fruitore del permesso;  
Alle motivazioni per cui viene chiesto il rilascio del contrassegno ed alla durata del servizio;  
Alla attestazione che il fruitore del permesso è autorizzato all'utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio;  
Agli estremi del veicolo.  
I contrassegni saranno comunque intestati all'associazione, fondazione o cooperativa ONLUS con finalità assistenziali o a colui il quale presta l'assistenza.

Documenti da allegare:

Certificato medico della persona assistita attestante la necessità quotidiana di assistenza. Tale certificato deve essere ripresentato per ogni periodo per il quale si chiede il contrassegno con durata max annua, prima del rinnovo pena la decadenza del diritto;

#### ART. 18

##### Veicoli al servizio di strutture ricettive in ZTL

Finalità:

Transito delle auto dei clienti delle strutture.

Questo tipo di contrassegno è rilasciabile ad Alberghi, Hotels, B&B, con durata annuale e scadenza al 31 dicembre.

Di norma sono concessi: un contrassegno per autoveicolo.

L'accesso è consentito ai clienti delle strutture ricettive esclusivamente per il carico e lo scarico dei bagagli ad inizio e fine soggiorno.

Requisiti:

Per richiedere il permesso è necessario:

Essere titolari (proprietari o gestori) di strutture ricettive (alberghi ed assimilati, residence, bed & breakfast), con sede all'interno della ZTL o in altra strada;

Domanda e procedimento:

Il direttore o il responsabile della struttura situata all'interno della ZTL deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara il tipo di attività svolta ed il numero di camere autorizzate dalla licenza di esercizio.

Il direttore o il responsabile della struttura deve comunicare l'accesso dei clienti alla struttura ricettiva per sosta breve operativa per il carico e lo scarico dei bagagli, fino ad un massimo pari al numero delle camere autorizzate dalla licenza di esercizio.

Il titolare della struttura ricettiva è tenuto a segnalare, entro 48 ore dal transito, al Comando di P.M.: il tipo di autoveicolo e il numero di targa, la durata del soggiorno, la copia della informativa inviata alla questura (estremi), il timbro della struttura ricettiva e la firma del titolare o del direttore.

Non è consentito il transito nelle ore in cui lo stesso è interdetto ai titolari di pass rosso e rosso barrato.

Il permesso consente esclusivamente il transito e la sosta breve per il carico e lo scarico dei bagagli.

L'autorizzazione indicherà il varco di accesso nella ZTL.

#### ART. 19

##### Varie esigenze non contemplate nel presente disciplinare

Finalità:

Accessi di breve durata.

Requisiti:

Varie esigenze non contemplate nel presente Disciplinare.

Domanda e procedimento:

L'interessato deve presentare richiesta motivando la necessità di accesso alla ZTL, eventualmente allegando idonea documentazione comprovante tale necessità.

L'ufficio, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.

Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.

ART. 20  
Corretto uso delle autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle A.P. e della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

ART. 21  
Accesso con successiva regolarizzazione entro le 48 ore successive al transito

Nei casi di transiti non previamente autorizzati l'interessato deve comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i motivi del transito indicando altresì il numero di targa dell'autoveicolo e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata presso l'Ufficio competente ovvero trasmessa tramite posta, fax o per via telematica, allegando copia fotostatica firmata di un documento di identità ovvero per via telematica con sottoscrizione mediante la firma digitale o, quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico, con carta di identità elettronica.

Alla dichiarazione suddetta può essere allegata anche idonea documentazione comprovante i motivi del transito non preventivamente autorizzato.

ART. 22  
Libero accesso alla ZTL

Accedono alla ZTL, con possibilità di sosta esclusivamente negli spazi consentiti e senza necessità di munirsi di apposito permesso, i veicoli di seguito elencati:

Velocipedi;

Mezzi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti ai servizi di Polizia o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), anche se non fanno uso dei dispositivi supplementari di allarme;

Autobus di linea dell'Azienda di trasporto pubblico Urbano nei tratti appositamente individuati;

Veicoli di proprietà di Enti che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi in zona, purché muniti di scritte che li rendano individuabili (Nettezza Urbana – Protezione Civile purché non intestati ai privati);

Autovetture ufficiali di Enti pubblici di servizio, muniti di scritte laterali che ne individuino facilmente l'Ente Pubblico di appartenenza esclusivamente per compiti d'Istituto documentabili (Comune – Provincia – Regione – Organi Statali) a richiesta dell'operatore di Polizia o dell'Ufficio;

Veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno specifico, in merito i titolari di contrassegno per invalidi, residenti nel territorio comunale possono comunicare fino a n°2 numeri di targa dei veicoli ad uso prevalente, negli altri casi, il transito andrà comunicato al comando di P.M. attraverso il numero telefonico indicato nell'apposita segnaletica stradale entro le 48 ore successive al transito;

Veicoli delle guardie notturne e dei portavalori, munite di scritte, solo per interventi in zona;

Autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza;

Autoveicoli adibiti al trasporto pubblico (taxi, autonoleggio e altri veicoli autorizzati al trasporto pubblico);

Autoveicoli adibiti al soccorso sanitario in emergenza (autoambulanze);

Autoveicoli adibiti alla rimozione di veicoli; (la richiesta è tempestivamente inoltrata al Comando della Polizia Locale).

Ciascun Ente o ditta deve comunicare alla Polizia Locale l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti ai fini dell'inserimento delle stesse nella lista bianca delle telecamere poste in alcuni varchi di accesso alla ZTL.

I titolari del contrassegno invalidi residenti nel territorio comunale possono comunicare alla Polizia Municipale, tramite la compilazione di apposita modulistica, fino a n.2 numeri di targa di veicoli ad uso prevalente ai fini dell'inserimento della stessa nella lista bianca delle telecamere poste in alcuni varchi di accesso alla ZTL. Nel caso di utilizzo o di trasporto su autoveicolo con targa diversa da quella trascritta sul modulo, la comunicazione della stessa alla Polizia Locale può avvenire prima dell'accesso nella ZTL mediante composizione del numero indicato nell'apposita segnaletica presente in prossimità dei varchi elettronici di accesso alla ZTL o successivamente con le modalità di cui all'art. 25.

## CONTROLLI E SANZIONI

### ART. 23 Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte dagli interessati ai fini del rilascio dei contrassegni, verranno effettuati controlli quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse e comunque, a campione, sorteggiando dieci domande con cadenza bimestrale. Qualora le domande siano già state estratte negli ultimi sei mesi si procede ad ulteriore estrazione.

Il Comando di Polizia Locale può in qualsiasi momento effettuare appositi controlli e sopralluoghi per reprimere eventuali abusi.

### ART. 24 Sanzioni amministrative ed accessorie

La circolazione e/o la sosta all'interno della ZTL e delle Aree Pedonali senza l'esposizione dell'idoneo contrassegno, ove previsto, sono sanzionate a norma di legge.

La mancata esposizione del contrassegno o l'esposizione dello stesso in modo illeggibile, anche se parziale, comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non ne sono in possesso.

La mancata esposizione del contrassegno per le visite mediche domiciliari urgenti o assistenza sanitaria domiciliare per le categorie di permesso cui è riservato tale obbligo, comporta la sanzione prevista per coloro che sostano in ZTL senza autorizzazione.

Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente Disciplinare, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni.

Il permesso per il transito e/o sosta è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondono a verità.

I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) devono essere riconsegnati all'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

In caso di revoca o decadenza le targhe iscritte nei contrassegni sono cancellate dalle liste. Nessuna comunicazione è dovuta ai titolari entro 5 giorni dalla decadenza.

Ai sensi dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, verrà data comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica.

### ART. 25 Numero telefonico da chiamare in caso di transito non preventivamente autorizzato.

I possessori di contrassegno per persone con deambulazione sensibilmente ridotta (art. 188 C.d.S) e coloro che in casi di emergenza o di assoluto bisogno avessero la necessità di oltrepassare un varco con veicolo non comunicato preventivamente alla Polizia Locale, devono chiamare il numero indicato nell'apposita segnaletica, presso il quale potranno avere le informazioni sulla procedura di annullamento del passaggio.

I predetti numeri telefonici sono inseriti in un pannello integrativo, posto in ciascuno dei due varchi di accesso alla Z.T.L. del centro storico, nel quale è riportata la scritta: " CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI"

Per annullamento dell'accertamento è necessario comunicare i dati di passaggio entro 48 ore dall'attraversamento del varco elettronico.

ART.26  
Disposizioni finali e transitorie

Al Comando di P.M. è demandato il compito del rilascio dei titoli di transito e sosta per la ZTL che dovranno essere emessi, a richiesta degli aventi titolo, secondo le procedure e la documentazione necessaria, previste dal presente disciplinare e dalle ordinanze in materia di viabilità;

Il Comando di P.M. predisporrà la modulistica e i relativi contrassegni in conformità con il presente disciplinare e con le ordinanze in materia di viabilità;

Il Comando di P.M. procederà, a seguito di specifica ordinanza, alla revoca e al ritiro di tutti i titoli di transito e sosta in ZTL emessi in contrasto con il presente disciplinare;

Il Comando di P.M. e il Settore Manutenzione sono incaricati di apporre la prescritta segnaletica stradale e di provvedere, con apposita e idonea campagna informativa, alla più ampia pubblicizzazione del presente sistema di regolamentazione; Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli appartenenti agli altri corpi di Polizia, di cui all'art 12 del vigente C. d S, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento, dando la necessaria assistenza di quanto previsto sul C. d .S.

La commissione tecnica preposta per il monitoraggio degli effetti della attuazione della ZTL e dei varchi elettronici di accesso, nonché per l'esame di particolari richieste di titolo di transito e/o sosta non esattamente inquadrabili nella presente regolamentazione, è composta dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Comunale, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.

Con l'entrata in vigore del presente disciplinare tecnico sono abrogate tutte le norme in contrasto con esso.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.